



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 21 maggio 2019  
(OR. en)

9114/19

JAI 489  
COPEN 199  
CYBER 152  
DROIPEN 78  
JAIEX 74  
ENFOPOL 228  
DAPIX 176  
EJUSTICE 62  
MI 419  
TELECOM 210  
DATAPROTECT 141  
USA 32  
RELEX 467

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati in vista della conclusione di un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sull'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche per la cooperazione giudiziaria in materia penale

---

**DECISIONE (UE) 2019/... DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**che autorizza l'avvio di negoziati in vista della conclusione di un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sull'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche per la cooperazione giudiziaria in materia penale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16 e l'articolo 82, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 aprile 2018 la Commissione ha presentato proposte legislative concernenti rispettivamente un regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale e una direttiva recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali. Il Consiglio ha approvato orientamenti generali sulla proposta di regolamento della Commissione e sulla proposta di direttiva della Commissione, rispettivamente, nelle sessioni del 7 dicembre 2018 e dell'8 marzo 2019.
- (2) È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo tra l'Unione e gli Stati Uniti d'America sull'accesso transfrontaliero, da parte delle autorità giudiziarie nell'ambito di un procedimento penale, alle prove elettroniche detenute da un prestatore di servizi ("accordo").

- (3) Occorre che l'accordo comprenda garanzie sui diritti e sulle libertà fondamentali e osservi i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, di cui all'articolo 7 della Carta, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, di cui all'articolo 8 della Carta, il principio di non discriminazione, di cui all'articolo 21 della Carta, il diritto a un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, di cui all'articolo 47 della Carta, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa, di cui all'articolo 48 della Carta, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, di cui all'articolo 49 della Carta e il principio *ne bis in idem*, di cui all'articolo 50 della Carta. È opportuno che l'accordo sia applicato in conformità di tali diritti e principi.
- (4) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> e ha espresso un parere il 2 aprile 2019<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

<sup>2</sup> Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

1. La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati per un accordo tra l'Unione e gli Stati Uniti d'America sull'accesso transfrontaliero, da parte delle autorità giudiziarie nell'ambito di un procedimento penale, alle prove elettroniche detenute da un prestatore di servizi.
2. I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell'addendum della presente decisione.

### *Articolo 2*

La Commissione è nominata negoziatore dell'Unione.

### *Articolo 3*

I negoziati sono condotti in consultazione con il Gruppo "Cooperazione in materia penale" (COPEN) e conformemente alle direttive contenute nell'addendum della presente decisione, fatte salve le direttive che il Consiglio può successivamente impartire alla Commissione.

La Commissione riferisce al Consiglio in merito allo svolgimento e all'esito di ogni sessione negoziale. Se del caso o su richiesta del Consiglio la Commissione redige una relazione scritta.

*Articolo 4*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a ...,

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---